

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1444

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LONDEI e FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

**Interventi a favore di comuni con popolazione fino a cinque-
mila abitanti per realizzazione di opere igienico-sanitarie**

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione finanziaria dei piccoli comuni è assolutamente precaria perchè essi non hanno quelle entrate proprie, che, come l'ICI, avvantaggiano i comuni di più ampie dimensioni.

Pur tuttavia, data la grande estensione del numero dei comuni sotto i cinquemila abitanti, appare assolutamente opportuno aiutare tali enti perchè possano compiere opere essenziali alla salute pubblica; la

mancaza di tali opere produce effetti negativi non solo nei comuni ove esse mancano, ma anche nei territori circostanti, poichè i citati effetti negativi si ripercuotono a catena in zone sempre più ampie.

Si tratta di aiutare i piccoli comuni, quelli sotto i cinquemila abitanti, a realizzare opere come fognature, acquedotti ed impianti di depurazione, che sono oggi essenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1995 e 1996 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

2. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul proprio territorio.

